

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001269	26/06/2023

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia, per l'attività di tirocinio post laurea pratico valutativo previsto dal Corso di Laurea in Psicologia, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001550 DEL 22/06/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 15 (quindici) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 23/06/2023 14:19 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 23/06/2023 14:39 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 26/06/2023 17:35 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 26/06/2023 15:59 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/06/2023**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 26/06/2023 17:35
 Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO	Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia, per l'attività di tirocinio post laurea pratico valutativo previsto dal Corso di Laurea in Psicologia, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”* prevede che: *“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto”* tra gli altri *“dei seguenti principi e criteri generali:*
 - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
 - b. *[omissis];*
 - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
 - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
 - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*

- f. [omissis];
- g. [omissis];
- h. [omissis];
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
 - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
 - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
 - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
 - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
 - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
 - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
 - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
 - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
 - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*
 - d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi*

di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

- e) *non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) *non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap” (art. 7);*
 - con nota del 29/3/2017 (prot. n. 9840), il MIUR ha fornito chiarimenti sui tirocini di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998, precisando che la convenzione a stipularsi con la struttura pubblica deve: indicare il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio (dovendosi in mancanza – la convenzione riferirsi ad un solo allievo);

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 238 *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”* e successive modificazioni (L. 170/2003);

VISTA la L. 170/2003 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”* e successive integrazioni e/o modificazioni;

VISTO il D.M. del 06 giugno 2022 n. 554 recante *“Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”* ed attuativo della L. n. 163/2021;

VISTO il D.I. del 20 giugno 2022 n. 567 recante *“Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”* in attuazione dell'art. 7 co. 1 della L. n. 163/2021,

VISTO il D.I. n. 654 del 5 luglio 2022 *“Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51”.*

DATO ATTO CHE:

- l'Università degli Studi di Pavia ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio post laurea pratico valutativo previsto dal Corso di Laurea in Psicologia, di studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 19/05/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 69299/2023);
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 24/05/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 70252/2023), l'Università in parola ha trasmesso il modello di progetto formativo e gli estremi INAIL e delle polizze assicurative (a carico del tirocinante, ex art. 6 della convenzione), allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con comunicazione a mezzo mail del 21/06/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 83302/2023), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale concordato tra le parti, che sarà sottoscritto dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento per

costituirne parte integrante e sostanziale, a seguito della firma del Direttore Generale ASL BA;

- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9745, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- con nota prot. ASL BA n. 14995 del 2/03/2022, la Direzione Amministrativa ha fornito nuove indicazioni operative in merito alla durata delle convenzioni senza oneri a carico dell'Azienda, stabilendo che, dietro richiesta dell'Ente proponente, è possibile concordare una durata triennale delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 3 anni, convenzione con l'Università degli Studi di Pavia, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio post laurea pratico valutativo previsto dal Corso di Laurea in Psicologia, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, completa di modello di progetto formativo approvato con d.m. 142/1998, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito negli allegati convenzione e progetto formativo ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- l'attività di tirocinio post laurea pratico valutativo previsto dal Corso di Laurea in Psicologia deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;
- l'Università degli Studi di Pavia ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- lo stesso Ateneo dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa né per la ASL BA, né per l'Università in parola;
- *"L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede a mettere a disposizione, con oneri a carico del tirocinante, polizze integrative a copertura del rischio infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore..."* (ex art. 6 della convenzione);
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di 1 anno a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti contestualmente per

anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

- preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Pavia, per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio post laurea pratico valutativo previsto dal Corso di Laurea in Psicologia, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale e da modello di progetto formativo, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università degli Studi di Pavia;
 - b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
 - c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;

- f) tramite il Responsabile dell'Unità operativa ospitante il tirocinio coadiuvato – ove occorra— dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
 - g) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
 4. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
 5. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



Servizio Offerta Formativa
e Carriere Studenti

UOC Gestione carriere studenti

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

da svolgere ai sensi del Decreto Interministeriale n. 567 del 26/06/2022

TIROCINANTE

Cognome e nome _____
 nato a _____ il _____
 residente in _____ via _____ CAP _____
 cod. fiscale _____ recapito telefonico _____
 e-mail _____ Tel. Cellulare _____

STRUTTURA OSPITANTE

Denominazione dell'Ente _____
 Sede legale in _____ via _____ CAP _____
 Sede/i del tirocinio _____ via _____ CAP _____

TUTOR

Cognome e nome _____ (tel.)
 Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione/Provincia _____ N° _____
 Descrizione rapporto di lavoro con il Dipartimento o con l'Ente _____

PERIODO DI TIROCINIO

Inizio: _____ Fine: _____

ORE DI TIROCINIO


COPERTURA ASSICURATIVA

Il tirocinante è tenuto ad accendere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a terzi e copertura antinfortunistica per i sinistri che potrebbero verificarsi nell'ambito dello svolgimento del tirocinio. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link:

<http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/direzione-generale/servizio-legale/articolo1430.html>

OBIETTIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Le seguenti firme valgono anche per l'accettazione del tirocinante a svolgere il tirocinio presso la propria struttura:



Cognome e nome in stampatello e
Firma del Responsabile della struttura

Cognome e nome in stampatello
Firma del Tutor

- I dati personali saranno trattati esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e in particolare ha il diritto di ottenere l'accesso ai dati che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione degli stessi, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento dei dati (Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 Pavia).
- Se il TPV viene svolto in due sedi è necessario compilare due progetti formativi.

Pavia,

Firma del tirocinante.....

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINIO
PRATICO POST LAUREA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI
STATO FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE ALLA SEZ. A E ALLA
SEZ. B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI**

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, C.so Strada Nuova, pec amministrazione@certunipv.it, n. 65. C.F. 80007270186, in persona del Rettore, prof. Francesco Svelto, quale Rappresentante Legale, d'ora in poi denominata "Università"

E

La ASL BARI, con sede in Bari, Lungomare Starita, 6, pec protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it, C.F/partita IVA 06534340721, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante"

PREMESSO CHE

- in data 29/02/2012 il Consiglio Didattico di Psicologia ha recepito le Linee Guida deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, con delibera n. 175/09 in data 18/06/2009 e modificate con delibera n. 63/11 del 17/02/2011, che prevedono la puntuale disciplina da applicare ai tirocinanti per l'espletamento del tirocinio utile ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Psicologi, sez. A e sez. B;

- il D.M. 239/92 stabilisce che sono ammessi all'Esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

° laurea specialistica in Psicologia conseguita secondo l'ordinamento previsto

dal D.M. 509/99 (classe 58/S);

° laurea triennale (classe L-24) conseguita secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04;

° laurea magistrale (classe L.M. 51) in Psicologia conseguita secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04;

che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream;

° la Legge n. 163/2021 recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*” che attribuisce al superamento dell’esame finale previsto per il conseguimento della laurea magistrale in psicologia (Classe LM-51) valore abilitante all’esercizio della professione di psicologo e, nello specifico:

- l’art. 1 co. 2 prevede che lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo sia ricondotto all’interno dello stesso corso di studi universitario, per un valore formativo complessivo pari ad almeno 30 CFU;

- l’art. 7 co. 1 prevede che “*coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica-valutativa*”. Inoltre, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, sono stabilite “*la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le Università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi*”;

- l’art. 7 co. 1 prevede che il monte ore complessivo del tirocinio pratico-

valutativo è pari a 750 ore;

° il D.M. del 06 giugno 2022 n. 554 recante “*Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo*” ed attuativo della L. n. 163/2021;

° il Decreto Interm. del 20 giugno 2022 n. 567 recante “*Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo*” in attuazione dell’art. 7 co. 1 della L. n. 163/2021,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 _ AMBITO APPLICATIVO

1. La presente Convezione sancisce l’accordo tra l’Università e il Soggetto Ospitante ai fini dello svolgimento dei percorsi di tirocinio finalizzati al conseguimento dell’abilitazione alla professione di psicologo a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 163/2021 e dei successivi Decreti attuativi n. 554/2022 e n. 567/2022. In particolare, l’art. 7 della predetta legge prevede che la nuova disciplina si applica a “*coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti*”.

2. Il Soggetto Ospitante prende atto e si impegna ad applicare le disposizioni di competenza contenute nelle Linee Guida allegate alla presente di cui costituiscono parte integrante, anche se non materialmente accluse per espressa volontà delle parti, ma comunque acquisite agli atti di ciascuna opportunamente sottoscritti.

ART. 2 _ CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL TPV

1. Ai sensi del Decreto Interm. n. 567/2022 il tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV) “*si sostanzia in attività formative professionalizzanti*”

corrispondenti a 30 CFU svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettività disponibilità al loro interno di servizi e psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università. Il TPV ha durata complessiva di 750 ore”.

2. Le attività formative professionalizzanti supervisionate di cui al TPV prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento ad atti tipici e riservati, caratterizzanti per la professione di psicologo e comprendono l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

In particolare, il TPV prevede: a) attività svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia; b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie al operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

3. La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

4. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

ART. 3 _ PROGETTO FORMATIVO

1. Il TPV prevede lo svolgimento di attività programmate e definite all'interno di un progetto formativo, definito dal Responsabile del Soggetto Ospitante, in cui vengono riportati i contenuti ed obiettivi del percorso di tirocinio. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

2. Il progetto formativo prevede l'approvazione del tutor del Soggetto Ospitante e del tirocinante.

3. L'Università supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto formativo, l'Università dovrà, pertanto, essere informata tempestivamente.

ART. 4 _ TUTOR

1. Durante lo svolgimento del TPV, l'attività formativa professionalizzante è seguita e valutata da un tutor, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante, e da un responsabile aziendale, entrambi indicati dal Soggetto Ospitante.

2. Il tutor deve essere uno psicologo iscritto alla Sezione A dell'Albo professionale da almeno tre anni ed avente i requisiti di legge e quelli indicati al punto IV delle Linee Guida citate al precedente art. 1 per l'esercizio delle funzioni di tutor per i tirocinanti ad esso assegnati.

3. Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al <<saper fare e al saper essere psicologo>>. Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

4. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante.

5. Al termine del periodo di tirocinio, tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università debitamente compilato, firmato e timbrato dal tutor. L'Università verificherà ed attesterà il regolare svolgimento del tirocinio attraverso il controllo del libretto.

6. Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio (e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5 tirocinanti contestualmente per anno).

ART. 5 _ OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dal Soggetto Ospitante all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni del tutor, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali del Soggetto Ospitante.

2. Il tirocinante si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra

attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'ente ospitante.

ART. 6 _ OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede a mettere a disposizione, con oneri a carico del tirocinante, polizze integrative a copertura del rischio infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Tali coperture sono estese anche alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture del Soggetto Ospitante e rientranti nel progetto formativo. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna, per il tramite del tutor, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi ed all'Università.

ART. 7 _ NORME PER LA SICUREZZA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti. Tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio coadiuvato — ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro. Prima dell'inizio del

tirocinio, il soggetto ospitante, per il tramite dell'U.O.S. Formazione e la U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, programma la Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/082. Il Soggetto Ospitante non può utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovrà avere cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

3. Tutti gli operatori universitari (tirocinanti, docenti e personale strutturato) che si recano, ancorché saltuariamente, presso le strutture del Soggetto Ospitante, sono tenuti alla stretta osservanza delle procedure e delle norme emanate dei responsabili del soggetto ospitante, per garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti.

ART. 8 _ DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione non implica oneri di spesa né per il Soggetto Ospitante né per l'Università.

2. La durata della presente convenzione è di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata tramite apposito atto, salvo disdetta da parte di ciascun contraente da inviare tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

3. Il presente contratto sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte che ne farà richiesta; sarà bollato fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, in modalità virtuale, sull'unico originale elettronico dall'Università di Pavia, in forza di autorizzazione dell'Agenzia

delle Entrate, Ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001.

ART. 9 _ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/privacy-portale>.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Le parti danno, altresì, atto che i dati personali raccolti nel corso dell'espletamento della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della

convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

ART. 10 _ FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello del Tribunale di Pavia.

Pavia, data della sottoscrizione digitale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

p. il Rettore

Il Dirigente dell'Area didattica e Servizi agli Studenti

Dott.ssa Maria Spoldi

Bari, data della sottoscrizione digitale

ASL BARI

Direttore Generale

Dott. Antonio Sanguedolce

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20230001550 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001269 DEL 26/06/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 22/06/2023 15:50
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 22/06/2023 15:53